

# LA COPROGETTAZIONE NELLE ESPERIENZE NORMATIVE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Mario Moschetti\*

*Enti pubblici e organizzazioni della società civile hanno a disposizione strumenti normativi per definire relazioni ispirate alla logica del lavorare insieme per un obiettivo comune. Sono molte, infatti, le Regioni italiane che hanno adottato atti normativi che regolano la coprogettazione con forme di partenariato trasparente e inclusivo, teso a stimolare la cooperazione tra enti pubblici e terzo settore e tra organizzazioni di terzo settore tra loro. Ma non sempre la sfida di costruire un rapporto di vero partenariato è colta in pieno...*

Il presente articolo costituisce l'adattamento di uno dei contributi di Mario Moschetti tratto dal volume curato da Marco Brunod, Mario Moschetti e Emanuela Pizzardi "La coprogettazione sociale" recentemente pubblicato da Erickson.

Le Regioni, esercitando la facoltà prevista dal d.P.C.M. 30 marzo 2001, hanno provveduto a definire una disciplina di dettaglio della coprogettazione, con atti normativi di attuazione della legge quadro 328/2000, con atti di indirizzo diretti alla regolazione dei rapporti tra Enti Locali e terzo settore o nell'ambito dei piani socio-sanitari regionali.

Pur nella diversità delle soluzioni e dei modelli adottati, le discipli-

ne regionali della coprogettazione hanno fornito un utile contributo alla definizione di questo nuovo strumento regolativo della sussidiarietà sia sotto il profilo sostanziale con riguardo alla natura e alla tipologia dei rapporti attivabili con l'istruttoria pubblica di cui all'art. 7 del d.P.C.M. 30 marzo 2001, sia sotto il profilo procedurale, relati-

vamente alle forme e alle modalità d'individuazione dei soggetti non profit con i quali coprogettare servizi, attività e interventi sociali e instaurare rapporti di collaborazione per la realizzazione dei progetti condivisi. Accanto alle Regioni, anche alcuni Enti locali hanno disciplinato la coprogettazione all'interno di propri regolamenti.

## LE FONTI NORMATIVE

L'articolo 5, della legge 328/2000 prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore. Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato emanato con il d.P.C.M. del 30 marzo 2001 che all'articolo 7 prevede le *Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del terzo Settore*:

"7. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le Regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indicazione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno".

\*] Ha ricoperto incarichi di segretario generale nel Comune di Calolziocorte, nell'Amministrazione provinciale di Macerata e nel Comune di Lecco. Revisore di enti locali. Componente, in qualità di esperto, di nuclei di valutazione e controllo strategico in Comuni delle province di Milano, di Verona e di Lecco. Consulente e formatore in materia di coprogettazione di welfare locale.

In particolare, sono state analizzate le discipline dell'istruttoria pubblica di coprogettazione di dieci Regioni (Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche, Umbria e Molise). Per ciascuno di tali enti, nella tabella che segue, sono descritti i tratti salienti, le caratteristiche e i contenuti principali delle normative in materia di coprogettazione sociale con riguardo agli aspetti procedurali e sostanziali.

### TRE TIPI DI ISTRUTTORIA DI COPROGETTAZIONE

Nelle diverse discipline regionali e locali la coprogettazione sociale introdotta dall'art. 7 del d.P.C.M. 30 marzo 2001 risulta riconducibile essenzialmente a tre tipologie di istruttoria pubblica.

#### A) Istruttoria pubblica di coprogettazione finalizzata alla definizione di accordi di collaborazione per realizzare interventi e servizi

*Procedura consultiva e partecipativa, a evidenza pubblica, per l'individuazione di soggetti del terzo settore con i quali coprogettare interventi e servizi sociali e attivare, mediante accordi procedurali di cui all'art. 11 della legge 241/1990 e all'art. 119 del d.lgs. 267/2000, rapporti di collaborazione per la realizzazione degli interventi e servizi coprogettati.* È la tipologia di istruttoria pubblica alla quale si è conformata, nel definire una disciplina della coprogettazione, la parte nettamente prevalente (75 per cento) degli enti del campione.

Si tratta di processi a valle dei quali l'ente pubblico individua il soggetto o i soggetti cui affidare risorse

pubbliche, finanziarie e non, a titolo, alternativamente:

- a. di "sostegno" dell'impegno delle organizzazioni non profit a coprogettare e a gestire "autonomamente" gli interventi e i servizi coprogettati;
- b. di "partenariato pubblico/privato sociale" per la condivisione con i soggetti del terzo settore delle risorse, dei rischi e delle responsabilità della funzione di produzione ed erogazione degli interventi e servizi oggetto di coprogettazione;
- c. di "collaborazione" in generale, in forme e modalità da definirsi negozialmente con accordi per la realizzazione degli interventi e dei servizi oggetto della progettazione concertata e condivisa.

La procedura può essere tanto di tipo competitivo quanto di tipo non competitivo. L'individuazione dei soggetti del terzo settore con i quali coprogettare e quindi stringere rapporti di collaborazione per la realizzazione degli interventi e servizi coprogettati, può cioè avvenire attraverso moduli procedurali basati sulla selezione o sul confronto concorrenziale, con utilizzo del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa; oppure, soprattutto laddove l'attività di coprogettazione è destinata a svilupparsi all'interno del processo di formazione e attuazione della pianificazione sociale zonale, l'istruttoria pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, può essere orientata a favorire una partecipazione più ampia ai processi di costruzione della rete locale dei servizi alla persona e a realizzare, quindi, in logica collaborativa e non concorrenziale, l'integrazione di una pluralità di organismi non profit su medesi-

mi progetti condivisi e a conseguire il raggiungimento di accordi per l'esecuzione dei progetti mediante la costituzione di apposite associazioni temporanee di scopo. In questo caso l'attività di coprogettazione è destinata a svolgersi, in modo collegiale e trasparente, tra i soggetti del terzo settore che, a seguito di pubblicazione di bando di istruttoria pubblica, hanno manifestato il loro interesse e che, sulla base dei criteri di prequalificazione stabiliti dal bando, sono stati riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, professionale ed economica. L'istruttoria pubblica, infine, può essere configurata come fase costitutiva o sub-procedimento del processo di formazione e attuazione del Piano Sociale di Zona.

#### B) Istruttoria pubblica di coprogettazione finalizzata all'elaborazione di progetti innovativi e sperimentali

*Procedura consultiva e partecipativa, a evidenza pubblica, per l'elaborazione di progetti d'intervento innovativi e sperimentali attraverso processi di coprogettazione a cui sono chiamati a partecipare i soggetti del terzo settore attivi nel territorio di riferimento con riguardo alle problematiche sociali da affrontare.*

L'istruttoria pubblica per la "progettazione comune" in attuazione degli obiettivi della pianificazione sociale zonale è finalizzata alla coprogettazione di interventi o servizi senza essere necessariamente preordinata, come per la procedura di cui alla precedente lettera A), all'attivazione conseguente di rapporti di collaborazione per la realizzazione della soluzione progettata scaturita dall'attività di coprogettazione. All'ente che ha indet-

to l'istruttoria pubblica, a conclusione del processo di coprogettazione, è riservata la discrezionalità della scelta di utilizzare il progetto, definito in modo concertato e condiviso con gli organismi del terzo settore, nell'ambito di una procedura ristretta o negoziata per l'affidamento in appalto o in concessione dell'intervento o del servizio, oppure di negoziare e concludere con i soggetti che hanno partecipato all'attività di coprogettazione e che abbiano dichiarato la loro disponibilità al riguardo, accordi di sostegno o di partenariato pubblico/privato sociale per la realizzazione, all'interno di un rapporto nella sussidiarietà, dell'intervento o del servizio coprogettato.

La procedura istruttoria può essere esperita in modalità non competitiva o mediante confronto concorrenziale.

Per il 17 per cento degli enti del campione la disciplina della coprogettazione adottata prevede questa tipologia di istruttoria pubblica.

### **C) Istruttoria pubblica di coprogettazione per l'affidamento in concessione di interventi e servizi**

*Procedura consultiva e partecipativa, a evidenza pubblica, per l'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili a coprogettare interventi e servizi sociali ai fini della conseguente assunzione in concessione della titolarità della funzione di produzione ed erogazione mediante accordo procedimentale di cui all'art. 11 della legge 241/1990.*

La procedura istruttoria è finalizzata alla concessione a organizzazioni non profit, previa attività di concertazione e coprogettazione, della titolarità di interventi e servizi sociali individuati da piani zonali o da

altri atti di programmazione locale. L'istruttoria pubblica ha ordinariamente carattere non competitivo. Solo nel caso in cui tra i soggetti partecipanti non sia possibile raggiungere un accordo per ricondurre a unico progetto condiviso i diversi contributi e proposte progettuali, sulla stessa s'innesta una procedura di confronto concorrenziale per la selezione della migliore tra le proposte progettuali presentate ai fini del conferimento della titolarità del servizio, nell'ordine, secondo il criterio del grado di coinvolgimento del soggetto *non profit* nel rapporto di sussidiarietà o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A questa tipologia di istruttoria pubblica è riferibile la disciplina in materia di coprogettazione del solo 8 per cento degli enti del campione preso in esame.

### **LA DIFFUSIONE DELLA COPROGETTAZIONE: LUCI E OMBRE**

Dall'entrata in vigore della legge quadro 328/2000 e dell'art. 7 del d.P.C.M. 30 marzo 2001, solo negli ultimi anni si è assistito a un ricorso, sempre più diffuso, da parte degli enti locali allo strumento della coprogettazione per la realizzazione del sistema dei servizi sociali a rete. A favorire il crescente interesse per questo innovativo strumento regolativo di rapporti nella sussidiarietà hanno concorso vari fattori:

- lo sviluppo a livello di legislazione e di atti di indirizzo regionali di discipline dell'istruttoria pubblica di coprogettazione che hanno colmato lacune e carenze della normativa statale in materia, fornendo un quadro di riferimento che ha favorito il supe-

ramento delle difficoltà interpretative e delle problematiche applicative di un istituto dal debole profilo normativo;

- l'affermarsi, a livello locale, sia pure in modo incerto e lento e, per quanto si dirà appresso, anche con alcuni aspetti contraddittori, di una cultura dell'intervento sociale fondata, in attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale, su nuove modalità di relazione con gli organismi del terzo settore chiamati ad assumere un ruolo effettivamente sussidiario di *partnership* nelle attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema dei servizi sociali;
- lo scaricarsi sul *welfare* locale degli effetti perversi delle politiche di rigore dirette a fronteggiare la crisi finanziaria del 2008, delle misure di contenimento della spesa pubblica e dei connessi tagli indiscriminati e lineari dei trasferimenti e delle risorse agli enti locali che hanno spinto le amministrazioni locali a ricercare e a sperimentare nuove ed inedite forme, strumenti e rapporti di collaborazione con il privato sociale, capaci di favorire la mobilitazione delle risorse culturali, professionali ed economiche presenti nel territorio di riferimento.

Tuttavia, anche nelle Regioni in cui l'istituto previsto dall'art. 7 del d.P.C.M. 30 marzo 2001 ha avuto un'adequata e appropriata regolamentazione, isolate appaiono le esperienze per le quali è possibile riconoscere un utilizzo della coprogettazione pienamente coerente con la sua peculiare natura e funzione economico-sociale di strumento regolativo del rapporto di sussidiarietà orizzontale

dalle rilevanti potenzialità strategiche per la progettazione e l'implementazione di un nuovo modello di welfare locale di tipo relazionale e sussidiario. Nella stragrande maggioranza le istruttorie pubbliche di coprogettazione, al di là della denominazione formale attribuita dai bandi e dell'espresso richiamo dell'art. 7 del d.P.C.M. 30 marzo 2001, sembrano costituire ancora oggi, nella sostanza, procedure di evidenza pubblica per l'affidamento a organismi del terzo settore di servizi e prestazioni con la logica e le finalità dell'appalto. L'attività di coprogettazione all'interno di tali procedure spesso si riduce a una mera presa d'atto, con eventuali modifiche e adattamenti marginali, di un progetto di servizi e interventi di livello esecutivo, elaborato dai soggetti del terzo settore sulla base di un progetto di massima dell'ente procedente e selezionato con una procedura istruttoria ad evidenza pubblica.

Non è certo sufficiente a qualificare come sussidiario il rapporto instaurato sulla base di queste cosiddette istruttorie pubbliche di coprogettazione il fatto che dello stesso sia parte un soggetto del terzo settore. Si tratta, infatti, sostanzialmente di un rapporto riconducibile alla figura dell'appalto all'interno del quale l'organismo *non profit* assume il ruolo di semplice fornitore e prestatore di servizi sociali a fronte dell'erogazione da parte dell'ente pubblico/committente di risorse a titolo di corrispettivo. Non risultano evidenti in queste procedure gli elementi tipici e qualificanti della coprogettazione sociale:

- l'attività di sviluppo e di definizione, concertata e condivisa tra ente pubblico e soggetto del terzo settore, di un progetto di servizio o intervento, di livello esecutivo, sulla base della proposta progettuale selezionata;
- l'accordo di collaborazione per l'instaurazione di un "rapporto



nella sussidiarietà" che si qualifica come tale perché risorse pubbliche, finanziarie e non, sono destinate a integrarsi, all'interno di una apposita organizzazione temporanea, con quelle, proprie o autonomamente reperite, da conferirsi dal partner progettuale *non profit* per la gestione del servizio o dell'inter-

	Affidamenti	Coprogettazione
Finalità	Affidare a un soggetto terzo la realizzazione di un intervento o servizio	Coinvolgere uno o più soggetti terzi in un processo di definizione concertata del progetto di un intervento o servizio per la sua realizzazione in partnership con l'ente pubblico
Quando l'ente pubblico procede	A valle della definizione dell'intervento o servizio oggetto di affidamento	Dopo la definizione di priorità generali, ma prima della definizione dell'intervento o servizio da realizzare
Quanti soggetti di terzo settore sono coinvolti	Di norma, un soggetto individuato come esecutore	Auspiciabilmente, un gruppo di soggetti che si mettono in rete tra loro; la scelta di un soggetto unico avviene se tale processo non va a buon fine
Tipo di rapporto con il/i soggetto/i prescelto/i	Contratto di affidamento con corrispettivo economico in cambio di prestazioni contrattualizzate	Strumento pattizio in cui pubblica amministrazione e soggetti di terzo settore definiscono ruolo e impegni, economici e non, di ciascuno, per il raggiungimento del fine comune
Trasparenza – Evidenza pubblica	Nell'indizione ed effettuazione della procedura di gara	Nella chiamata a tutti i soggetti disponibili e prendere parte al processo di coprogettazione e di produzione di servizi e interventi



vento oggetto dell'attività di coprogettazione;

- la concessione di risorse pubbliche non a titolo di corrispettivo a fronte di prestazioni di servizi, ma di compensazione degli oneri che il soggetto del terzo settore sostiene per la sua condivisione, priva di scopi di lucro, della funzione di progettazione e produzione di servizi sociali.

Le esperienze attuative dell'istituto dell'art. 7 del d.P.C.M. 30 marzo 2001, dalle più datate alle ultime in ordine di tempo, inducono a pensare che il recente suc-

cesso della coprogettazione non sia sicuramente attribuibile solo all'affermarsi di una nuova visione sussidiaria e relazionale del welfare locale. Il rischio infatti è che tali esperienze, attraverso un utilizzo dello strumento della coprogettazione destinato a comunicare più che a produrre cambiamento e semplificazione, costituiscano la riproposizione della logica efficientistica e mercantile dell'apalto e del "contracting out".

Coprogettare un welfare locale realmente relazionale e sussidiario rappresenta una sfida oltremodo

ardua, che rischia di diventare impossibile se la sussidiarietà orizzontale, che costituisce il principio fondante e la dimensione costitutiva del nuovo welfare, continuerà a essere declinata molto sul piano valoriale e, al contrario, poco agita attraverso l'utilizzo valido ed efficace di strumenti regolativi capaci di sviluppare con il terzo settore relazioni effettivamente partenariali, superando le logiche di separazione di ruoli, funzioni e responsabilità proprie degli strumenti di esternalizzazione della gestione di servizi.

### Normative di Regioni e di Enti locali in materia di coprogettazione

(aggiornamento al 5 dicembre 2015)

ENTE Strumenti di regolamentazione utilizzati	DISCIPLINA DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE
<b>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>  <b>Legge regionale n. 2 del 12 marzo 2003</b> <b>"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"</b>	La coprogettazione è "istruttoria pubblica per la progettazione comune": procedura a evidenza pubblica che gli enti locali, allo scopo di fare fronte a specifiche problematiche sociali, possono indire per la coprogettazione dei relativi interventi. La procedura alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti del terzo settore accreditati, "attivi nel territorio con riferimento alle problematiche sociali individuate", è finalizzata all'acquisizione di osservazioni e di proposte dei soggetti partecipanti e alla conseguente individuazione di "progetti d'intervento innovativi e sperimentali". Agli enti locali è demandata la definizione delle forme e delle modalità della collaborazione con i soggetti del terzo settore per la realizzazione degli interventi previsti dai progetti individuati attraverso l'istruttoria pubblica di coprogettazione.
<b>REGIONE PIEMONTE</b>  <b>Deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 22 maggio 2006</b> <b>"Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, art. 31 – Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore"</b>	L'istruttoria pubblica di coprogettazione è la procedura a evidenza pubblica, finalizzata all'attivazione di progetti innovativi e sperimentali con i soggetti del terzo settore, "preferibilmente attivi e radicati sul territorio" e disponibili alla collaborazione per la realizzazione di determinati obiettivi sociali, che ha come esito la conclusione di accordi di collaborazione da stipularsi ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 267/2000. L'accordo non costituisce una forma di affidamento di servizi a terzi, ma ha natura di strumento costitutivo e regolativo di una vera e propria "partnership" pubblico/privato sociale e deve, in ogni caso, prevedere o la messa in comune di risorse tra i due soggetti del rapporto o la suddivisione delle stesse in presenza di un terzo finanziatore.
<b>REGIONE PUGLIA</b>  <b>Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4</b> <b>"Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 – Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"</b>	L'istruttoria pubblica di coprogettazione è la procedura che gli enti locali possono indire per affrontare "specifiche problematiche" sociali e per promuovere "forme sperimentali" di intervento. L'istruttoria pubblica è finalizzata alla raccolta da parte degli enti locali di proposte e contributi progettuali dei soggetti partecipanti, alla definizione di progetti di attività "innovative e sperimentali" (cioè diversi da quelli specificamente previsti dalla normativa regionale di riferimento) e alla negoziazione delle forme e delle modalità di collaborazione con i soggetti del terzo settore, costituiti in forma di impresa, che hanno dichiarato la disponibilità a realizzare i progetti. Il procedimento prende avvio con l'avviso pubblico di indizione dell'istruttoria pubblica e con il contestuale invito dei soggetti interessati all'iniziativa e deve prevedere le fasi di: a) presentazione degli aspetti tecnici legati alla specifica problematica oggetto dell'iniziativa; b) definizione delle modalità e dei tempi di lavoro; c) presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti; d) elaborazione, presentazione e approvazione di un progetto d'intervento; e) definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali sono stabilite, attraverso la stipula di una convenzione, forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità.

(segue)

ENTE Strumenti di regolamentazione utilizzati	DISCIPLINA DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE
<b>REGIONE VENETO</b>  <b>Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23</b> <b>“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”</b>  <b>Deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2007, n. 4189</b> <b>“L.r. 3 novembre 2006, n. 23 – Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni-tipo”</b>	<p>La coprogettazione è prevista all'interno delle procedure per il conferimento a soggetti del terzo settore della titolarità della funzione di produzione ed erogazione di servizi sociali attraverso gli strumenti della concessione o dell'accordo procedimentale sostitutivo di provvedimento.</p> <p>Con i Piani di Zona o con gli altri atti locali di programmazione e regolamentazione delle attività dei servizi alla persona, gli enti pubblici individuano i servizi per i quali intendono procedere, attraverso attività di concertazione e coprogettazione, alla “cessione” della titolarità dei servizi ai soggetti sociali mediante concessione o accordo procedimentale.</p> <p>La procedura a evidenza pubblica per il conferimento della titolarità dei servizi con accordi procedimentali plurilaterali prevede le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>invito a formulare proposte di collaborazione;</li> <li>raccolta e valutazione delle manifestazioni di interesse alla gestione dei servizi o alla erogazione degli interventi; nel caso in cui vi siano più dichiarazioni di interesse, viene sollecitato un possibile accordo fra i richiedenti al fine di ricondurre tali manifestazioni a unico progetto complessivo;</li> <li>nel caso in cui non sia possibile ricondurre a un unico progetto complessivo le disponibilità dei diversi soggetti sociali coinvolti, l'ente procede all'affidamento dei servizi, <i>in primis</i>, secondo il criterio del grado di coinvolgimento del privato nel rapporto di sussidiarietà (partecipazione gratuita, partecipazione sostenuta, partecipazione con risorse proprie, ecc.), in subordine secondo il criterio del progetto/offerta economicamente più vantaggiosa;</li> <li>si procede ad avviso alla stipula dell'accordo procedimentale.</li> </ol>
<b>REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>  <b>Deliberazione della Giunta regionale n. 1032 dell'1 giugno 2011</b> <b>“Atto di indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dall'articolo 35, comma 5, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6”</b>	<p>L'istruttoria pubblica per la coprogettazione, utilizzabile anche nell'ambito dei piani di zona, costituisce una forma di consultazione per il reperimento di soggetti del terzo settore che si impegnino già dalle fasi progettuali per la realizzazione di “interventi relativi a specifiche problematiche sociali”. Il soggetto del terzo settore è chiamato a operare non solo in termini di mero erogatore di servizi, ma ad assumere un ruolo attivo già nelle fasi programmatiche e progettuali, conferendo risorse e soluzioni proprie che vengono fortemente valorizzate.</p> <p>L'istruttoria pubblica di coprogettazione può avere come esito un accordo di collaborazione la cui funzione non consiste nell'affidamento di servizi a terzi, ma nell'attivazione di forme di collaborazione e di partenariato pubblico/privato sociale mediante messa in comune di risorse tra i due soggetti dell'accordo. Le fasi della relativa procedura sono rappresentate da: a) indizione della selezione pubblica il cui bando deve evidenziare il “valore indicativo” dei servizi oggetto di coprogettazione; b) presentazione delle “proposte e azioni progettuali preliminari”; c) “progettazione congiunta” tra i responsabili tecnici del soggetto/i selezionato/i e i responsabili dell'ente pubblico con la definizione di variazioni e integrazioni coerenti con i programmi dell'Ente e definizione degli aspetti esecutivi; d) stipula di una convenzione con il soggetto o i soggetti risultato vincitore per la definizione dei reciproci rapporti.</p>
<b>REGIONE LOMBARDIA</b>  <b>Deliberazione della Giunta regionale del 25 febbraio 2011, n. 9/1353</b> <b>“Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità”</b>  <b>Decreto del Direttore regionale della Direzione Generale Famiglia del 28 dicembre 2011, n. 12884</b> <b>“Indicazioni in ordine alla procedura di coprogettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”</b>	<p>La coprogettazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere;</li> <li>- fonda la sua funzione economica e sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;</li> <li>- ha per oggetto la definizione progettuale di “iniziative, interventi e attività complesse”, a “carattere innovativo e sperimentale”, sulla base delle priorità strategiche evidenziate e condivise dall'ente pubblico, da realizzare in termini di “partnership” con i soggetti del terzo settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica.</li> </ul> <p>La regolamentazione della coprogettazione deve avvenire prioritariamente all'interno dell'accordo di programma di attuazione del Piano di Zona. Allo strumento della coprogettazione possono fare ricorso i Comuni, sia singolarmente sia in forma associata.</p> <p>L'istruttoria pubblica di coprogettazione si svolge nelle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>definizione preliminare degli ambiti d'intervento della coprogettazione secondo le priorità e gli obiettivi strategici dell'ente;</li> <li>avviso d'indizione di istruttoria pubblica;</li> <li>istruttoria pubblica che si articola a sua volta in due sub-fasi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- “selezione pubblica”: selezione dei soggetti con cui sviluppare le attività di coprogettazione;</li> <li>- “coprogettazione”: svolgimento dell'attività di vera e propria coprogettazione tra i responsabili tecnici del/dei soggetto/i selezionato/i e i responsabili comunali;</li> </ul> </li> <li>stipula della “convenzione” con la quale sono regolati i rapporti tra l'ente locale e il/i soggetti del terzo settore chiamati a condividere, in veste di partner, la funzione di produzione ed erogazione dei servizi ed interventi oggetto di coprogettazione.</li> </ol>

(segue)

ENTE Strumenti di regolamentazione utilizzati	DISCIPLINA DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE
<p><b>REGIONE LIGURIA</b></p> <p><b>Legge regionale n. 12 del 24 maggio 2006</b> "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari"</p> <p><b>Deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2011, n. 846</b> "Approvazione linee di indirizzo in materia di disciplina dei rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e soggetti privati senza finalità di profitto"</p> <p><b>Legge regionale n. 42 del 6 dicembre 2012</b> "Testo Unico delle norme sul Terzo Settore"</p> <p><b>Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2015, n. 525</b> "Indicazioni regionali per l'applicazione del testo unico l.r. n. 42/2012 'Testo unico delle norme sul terzo settore' nei rapporti fra pubbliche amministrazioni locali e soggetti del terzo settore"</p>	<p>La coprogettazione è intesa in due accezioni.</p> <p>Una prima in cui essa starebbe ad indicare, secondo il dato letterale della disposizione dell'art. 7 del d.P.C.M. 30 marzo 2001, una procedura, priva di confronto competitivo, finalizzata alla mera definizione di un progetto di servizio cui partecipino più soggetti, non destinata a concludersi con l'aggiudicazione dell'esecuzione del progetto stesso in forma di appalto o concessione ad uno dei soggetti che vi abbiano partecipato.</p> <p>Una seconda in cui la coprogettazione rappresenta una procedura finalizzata non solo alla definizione partecipata di un progetto di servizio, ma anche al conseguente all'affidamento dell'esecuzione dello stesso, attraverso il suo appalto o la sua concessione, o anche alla sua concreta attuazione attraverso "autonome iniziative" di soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà. In questa seconda significato, in particolare, l'istruttoria pubblica di coprogettazione può configurarsi come procedura preordinata all'instaurazione e alla regolazione dei rapporti con i soggetti del terzo settore attraverso i "patti di sussidiarietà", strumenti di diritto pubblico, alternativi all'appalto e agli affidamenti gestionali in generale, da stipularsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 241/1990. Il "sostegno pubblico" consiste nella messa a disposizione di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie a fronte dell'impegno del soggetto <i>non profit</i> a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e/o alla loro "autonoma" realizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni pubbliche, nell'ambito della programmazione sociale locale. Per accedere al sostegno istituzionale il privato <i>non profit</i> deve impegnarsi a mettere a disposizione risorse economiche, organizzative e/o finanziarie, proprie e/o autonomamente reperite, nella percentuale minima stabilita dalla legge regionale. È esclusa la corresponsione da parte dell'ente pubblico, sotto qualsiasi forma, di utilità economiche sostanzialmente riconducibili a "corrispettivi" per la fornitura di servizi o di beni o a "trasferimenti" connessi alla concessione di pubblici servizi. L'individuazione dei partner nei patti di sussidiarietà avviene attraverso procedure a evidenza pubblica, preferibilmente di tipo non competitivo, allo scopo di conseguire l'integrazione di una pluralità di soggetti <i>non profit</i>, anche di diversa natura. Nel caso di mancato accordo dei partecipanti <i>non profit</i> o di accordi ritenuti non convenienti per l'interesse pubblico, all'assegnazione dei contributi di sostegno si procede attraverso una procedura competitiva aperta anche a soggetti che non abbiano partecipato alla coprogettazione ovvero attraverso l'affidamento competitivo in regime di appalto o di concessione.</p>
<p><b>REGIONE MARCHE</b></p> <p><b>Legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32</b> "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia"</p>	<p>L'istruttoria pubblica di coprogettazione è la procedura di selezione pubblica attraverso la quale gli enti locali individuano i soggetti del terzo settore con cui coprogettare iniziative, interventi ed attività complesse da realizzare in collaborazione.</p> <p>Gli enti possono anche avvalersi del "dialogo tecnico" secondo quanto previsto all'art. 40 della nuova direttiva UE 24/2014 sugli appalti, cioè di una consultazione preliminare che precede l'avvio della procedura di gara e che, senza falsare la concorrenza, può essere utilizzata per meglio programmare un affidamento.</p>
<p><b>REGIONE UMBRIA</b></p> <p><b>Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11</b> "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali"</p>	<p>I Comuni, singoli o associati, mettono a disposizione delle organizzazioni <i>non profit</i> delle risorse economiche a fronte del loro impegno a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e alla loro realizzazione, nell'ambito della programmazione sociale locale mediante la stipula degli accordi procedurali di cui all'articolo 11 della legge 241/1990 che stabiliscono le modalità di collaborazione e la realizzazione dei servizi e degli interventi di qualità coprogettati.</p> <p>L'entità dei contributi economici non può superare quanto necessario al fine della compensazione degli oneri che il partner privato assume e non possono rappresentare corrispettivi per la fornitura di servizi o beni.</p> <p>L'individuazione dei soggetti di terzo settore avviene nell'ambito del processo di costruzione del Piano sociale di zona, attraverso procedure non competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.</p>
<p><b>REGIONE MOLISE</b></p> <p><b>Regolamento regionale 27 febbraio 2015, n. 1</b> "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali"</p>	<p>I Comuni e/o l'Ambito Sociale sono autorizzati, entro i limiti di una dimensione economica sotto la soglia comunitaria, a indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità coerenti con gli obiettivi programmatici locali.</p> <p>La procedura prevede le seguenti fasi: a) presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto dell'iniziativa; b) definizione delle modalità e dei tempi di lavoro; c) presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti; d) elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d'intervento.</p> <p>L'istruttoria pubblica si conclude con la individuazione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per la cui realizzazione i Comuni e/o l'Ambito Sociale definiscono forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione.</p>